

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

IL RAVVEDIMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

INTRODUZIONE

Il ravvedimento dei contributi INPS, dopo la riforma del 2024, apre una fase nuova nella gestione degli omessi e tardivi versamenti, con regole più articolate e, in alcuni casi, più favorevoli per il contribuente. La riforma valorizza la regolarizzazione tempestiva e premia i comportamenti collaborativi, ma richiede attenzione assoluta ai termini e alle condizioni previste. Il calcolo delle sanzioni assume un peso decisivo, perché pochi giorni di ritardo possono incidere in modo significativo sul costo complessivo dell'adempimento.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è la rottamazione dei contributi?
2. Cos'è l'omissione contributiva?
3. Cos'è l'evasione contributiva?
4. Quali sono le sanzioni civili a seguito di accertamenti degli enti impositori?
5. In caso di incertezze sull'obbligo contributivo?
6. Quali sono le attività di compliance?
7. Quali sono le attività di accertamento di ufficio?
8. Cosa fare operativamente?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'E' LA ROTTAMAZIONE DEI CONTRIBUTI?

R.1. Con l'**art. 30 del D.L. 19/2024**¹ il legislatore è intervenuto sul **regime sanzionatorio di cui all'art. 116 della Legge 388/2000**, rimodulando la **disciplina delle omissioni e delle evasioni contributive** e introducendo un meccanismo di regolarizzazione spontanea idoneo a ridurre sensibilmente l'onere sanzionatorio.

Lo scopo è rendere economicamente **più conveniente la tempestiva emersione dell'irregolarità** rispetto alla protrazione dell'inadempimento, rafforzando gli strumenti di recupero del credito contributivo e di contrasto al lavoro irregolare.

La novità maggiore consiste **nell'estensione dell'istituto del ravvedimento previdenziale** anche alla semplice omissione contributiva, oltre che alle ipotesi di evasione, purché il contribuente si attivi entro finestre temporali rigorosamente predeterminate.

È importante evidenziare che il **ravvedimento contributivo** può essere effettuato **solamente** se è stata **regolarmente presentata la denuncia contributiva**.

In tale quadro, la [circolare INPS n. 90 del 04.10.2024](#) ha fornito le prime indicazioni operative di sistema. Le **modifiche** all'art. 116 della Legge 388/2000 **decorrono dal 01.09.2024**.

D.2. COS'E' L'OMISSIONE CONTRIBUTIVA?

R.2. L'**omissione contributiva** ricorre nel caso di **mancato o ritardato pagamento di contributi o premi** il cui ammontare sia già desumibile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie (es. invio dei flussi UniEmens, registrazioni obbligatorie) regolarmente presentate entro la scadenza di legge.



Si tratta di una **morosità "qualificata"** da **piena conoscibilità del debito** da parte dell'**ente previdenziale**: il dato contributivo è emerso correttamente sul piano documentale, ma il relativo **versamento non** è stato **eseguito** – oppure è stato effettuato **solo in parte o in ritardo**.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'**art. 116, comma 8, lettera a) della Legge 388/2000** prevede una **sanzione civile** calcolata su base annua, pari al **tasso ufficiale di riferimento (TUR)**, da intendersi come tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, **maggiorato di 5,5 punti**, con il **limite massimo del 40%** dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La riforma intervenuta dal 01.09.2024 ha però introdotto una **significativa attenuazione del trattamento sanzionatorio**. Se il pagamento avviene inoltre spontaneamente, prima di contestazioni o richieste dell'ente impositore, **entro 120 giorni** dalla scadenza legale, la **maggiorazione non trova applicazione**.

L'INPS ha chiarito che il pagamento può essere eseguito anche mediante **versamenti plurimi**,

¹ convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024.

purché tutti effettuati entro il termine di 120 giorni e per l'integrale importo dovuto; resta invece **esclusa la rateazione**, non essendo stata espressamente prevista per questa specifica ipotesi agevolata.

In chiave operativa, ciò impone di qualificare correttamente il debito, verificare la data di scadenza originaria e valutare immediatamente se sussistano le condizioni per beneficiare della finestra dei 120 giorni.

FATTISPECIE	REGIME SANZIONATORIO ORDINARIO	REGIME AGEVOLATO	CONDIZIONE TEMPORALE
Omissione contributiva	Sanzione civile pari al TUR aumentato di 5,5 punti percentuali , entro il limite massimo del 40% dei contributi non corrisposti	Sanzione pari al solo TUR , sempre entro il limite del 40% del debito contributivo	Regolarizzazione spontanea entro 120 giorni dalla scadenza, con pagamento integrale e prima di contestazioni o richieste dell'ente

D.3. COS'E' L'EVASIONE CONTRIBUTIVA?

R.3. Ai sensi dell'**art. 116, comma 8, lettera b)** l'**evasione contributiva** ricorre quando il **mancato versamento dei contributi o premi si collega a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero**, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare la contribuzione dovuta.



Si tratta, dunque, di una fattispecie connotata da un **elemento soggettivo qualificato**, rappresentato dal **dolo specifico**.

Sotto il profilo sanzionatorio, il **regime ordinario** prevede una **sanzione civile**, su base annua, **pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, con il limite massimo del 60% del debito contributivo**.

Raggiunto il limite massimo delle sanzioni civili, pari al 60% dei contributi non versati entro la scadenza di legge, sul debito contributivo residuo continuano a maturare gli **interessi di mora** di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973.

La disciplina prevede tuttavia un rilevante regime premiale per la regolarizzazione spontanea. Se la situazione debitoria viene **denunciata spontaneamente dal contribuente** prima di contestazioni o richieste dell'ente impositore, e comunque **entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento**, il debito sanzionatorio può essere ridotto. In particolare, la sanzione civile è pari al **tasso ufficiale di riferimento (TUR)**, da intendersi come tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema:

- ◆ **aumentato di 5,5 punti percentuali**, se il versamento avviene **in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia**, ovvero
- ◆ **aumentato di 7,5 punti percentuali**, se il versamento avviene **in un'unica soluzione entro 90 giorni**.



La **misura agevolata** resta **applicabile anche in caso di pagamento rateale**, purché entro i termini previsti sia presentata la **domanda di rateazione** e sia **versata la prima rata**.

Sul punto, l'INPS ha precisato che, per beneficiare del regime sanzionatorio agevolato entro i termini di 30 o 90 giorni, è necessario non solo versare la prima rata, ma anche **presentare la domanda di rateazione** entro tali scadenze; non rileva, invece, la data di accoglimento della domanda, che può essere successiva. Inoltre, nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle successive rate del piano, si applica la **sanzione in misura piena**.

In questa ipotesi la rateazione già concessa non viene revocata; l'INPS procede invece alla notifica di un nuovo piano di ammortamento, rideterminando le rate ancora da versare e includendo il maggior importo dovuto per sanzioni civili calcolate nella misura ordinaria.

VIOLAZIONE	SANZIONE ORDINARIA	SANZIONE RIDOTTA	TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
Evasione contributiva ²	Sanzione civile pari al 30% annuo del debito, entro il limite del 60% dei contributi non versati	TUR maggiorato di 5,5 punti, entro il limite del 40% dei contributi non versati	Pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, in unica soluzione oppure, se previsto il pagamento rateale, della prima rata
		TUR maggiorato di 7,5 punti, entro il limite del 40% dei contributi non versati	Pagamento entro 90 giorni dalla denuncia, in unica soluzione oppure, se previsto il pagamento rateale, della prima rata

D.4 QUALI SONO LE SANZIONI CIVILI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DEGLI ENTI IMPOSITORI?

R.4. L'art. 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge 388/2000 disciplina l'ipotesi in cui la **situazione debitoria sia stata accertata d'ufficio dall'ente impositore o a seguito di verifiche ispettive**.

In tali casi, qualora il contribuente provveda al pagamento integrale dei contributi e premi **entro 30 giorni dalla notifica della contestazione**, ovvero **presenti entro il medesimo termine domanda di rateazione** versando contestualmente la prima rata, trova applicazione una **riduzione delle sanzioni civili nella misura del 50% rispetto al regime ordinario**.

In caso di **pagamento rateale**, disciplinato dall'art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989, la riduzione delle sanzioni civili al **50%** è riconosciuta solo se la prima rata viene versata **entro il termine di 30 giorni** previsto dalla contestazione.



Inoltre, nel caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento** di una delle **successive rate del piano**, si applica la **sanzione in misura piena**.

² art. 116, comma 8, lettera b.

Resta fermo che, in caso di pagamento tardivo, insufficiente o omesso delle rate successive, il beneficio viene meno e le sanzioni sono ricalcolate secondo la misura ordinaria, senza revoca della rateazione già concessa, mediante notifica di un nuovo piano di ammortamento.

VIOLAZIONE	SANZIONE ORDINARIA	SANZIONE RIDOTTA	TERMINE PER IL PAGAMENTO
Situazione debitoria rilevata d'ufficio oppure a seguito di verifiche ispettive	Omissione contributiva: TUR maggiorato di 5,5 punti, nel limite del 40% dei contributi non versati	50% della sanzione prevista	Entro 30 giorni dalla notifica della contestazione
	Evasione contributiva: 30% annuo del debito, nel limite del 60% dei contributi non versati		

D.5. IN CASO DI INCERTEZZE SULL'OBLIGO CONTRIBUTIVO?

R.5. L'art. 116, comma 10 della Legge 388/2000 disciplina le ipotesi in cui il mancato o ritardato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, poi successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

La riforma intervenuta dal 01.09.2024 ha attenuato in modo significativo il trattamento sanzionatorio di tali ipotesi, sostituendo alla previgente sanzione civile la **sola debenza degli interessi legali di cui all'art. 1284 del c.c.**, a condizione che il pagamento dei contributi o premi avvenga entro il termine fissato dall'ente previdenziale.

Ne deriva che, quando esiste una **controversia reale e documentabile** sull'obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, il costo dell'inadempimento non è più commisurato alla sanzione civile ordinaria, ma **limitato ai soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.**, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall'ente previdenziale.

La **riduzione** assume quindi la funzione di **incentivo al ravvedimento** del contribuente.

VIOLAZIONE	SANZIONE ORDINARIA	CONDIZIONI
Mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o	Interessi legali	Pagamento effettuato entro il termine fissato dall'ente impositore

amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa		Oggettiva incertezza interpretativa
---	--	-------------------------------------

D.6. QUALI SONO LE ATTIVITA' DI COMPLIANCE?

R.6 Tra le innovazioni più significative introdotte **dall'art. 30, commi da 5 a 9 del D.L. 19/2024**, assume rilievo la disciplina **dell'attività di compliance**, concepita come **strumento di interlocuzione preventiva tra INPS e contribuente** finalizzato a favorire l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni. La finalità dell'istituto è duplice: da un lato, esso mira a **rafforzare la trasparenza** del rapporto contributivo e a **prevenire il consolidarsi dell'inadempimento**; dall'altro, **intende favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili** mediante un sistema premiale sul piano sanzionatorio.

Proprio per questo, il contribuente che regolarizza le anomalie emerse nell'ambito della procedura di compliance, secondo le modalità e nei termini fissati dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS, accede a una disciplina agevolata:

a)	in caso di omissione contributiva, la sanzione civile è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge
b)	in caso di evasione contributiva la sanzione è pari al medesimo tasso maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge

La circolare INPS n. 90/2024 chiarisce inoltre che il beneficio è riconosciuto anche in caso di **pagamento rateale**, purché venga versata la prima rata nei termini stabiliti. Viceversa, il **mancato, insufficiente o tardivo pagamento** di una delle **rate successive** comporta la rideterminazione delle **sanzioni nella misura ordinaria**, con ricalcolo delle rate residue.

D.7. QUALI SONO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO?

R.7. Ulteriore profilo di rilievo della riforma è rappresentato dal **rafforzamento dell'attività di accertamento d'ufficio dell'INPS**, disciplinata **dall'art. 30, commi da 10 a 14 del D.L. 19/2024**.

La norma prevede che, dal 01.09.2024, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali possano fondarsi anche su **accertamenti eseguiti direttamente dall'Istituto**, senza pregiudizio dell'eventuale successiva attività ispettiva, sulla base di elementi ricavati dalla consultazione e dalla comparazione di banche dati proprie o di altre pubbliche amministrazioni.

La modalità ordinaria di comunicazione individuata dal legislatore è la **posta elettronica certificata**, mentre il termine assegnato per l'adempimento non può essere inferiore a **15 giorni** dalla notifica dell'invito o della richiesta. All'esito dell'attività istruttoria, l'Istituto può formare un avviso di accertamento da notificare al contribuente, anch'esso prioritariamente tramite PEC.



Qualora il destinatario provveda al **pagamento integrale** dei contributi dovuti **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'avviso, trova applicazione il **regime agevolato di cui all'art. 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge 388/2000, con riduzione del 50% delle sanzioni civili ordinarie.**

D.8. COSA FARE OPERATIVAMENTE?

R.8. Sul piano operativo, la gestione della regolarizzazione contributiva richiede un **approccio metodico**, scandito da verifiche preliminari non eludibili, perché il corretto inquadramento della fattispecie condiziona sia il regime sanzionatorio applicabile, sia l'accesso alle misure premiali previste dal nuovo art. 116 della Legge 388/2000.

La prima attività consiste nella **puntuale ricostruzione della posizione contributiva** mediante esame del cassetto previdenziale, delle denunce trasmesse, dei periodi scoperti, dei versamenti eseguiti e delle eventuali comunicazioni già ricevute dall'INPS, al fine di stabilire se il debito rientri nell'area dell'omissione, dell'evasione, della compliance, dell'accertamento d'ufficio oppure delle incertezze sull'obbligo contributivo.

Una volta qualificata la violazione, occorre procedere **all'esatta verifica del fattore temporale**, che rappresenta il vero baricentro della nuova disciplina.

Per l'**omissione contributiva** va accertata la possibilità di effettuare il pagamento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza legale e prima di contestazioni o richieste dell'ente; per l'**evasione contributiva** deve invece essere verificata la praticabilità di una denuncia spontanea entro 12 mesi dal termine di pagamento, nonché la concreta possibilità di versare nei successivi 30 o 90 giorni, ovvero di attivare nei medesimi termini una rateazione con contestuale versamento della prima rata.

Nei casi di accertamento già notificato, la tempestività del pagamento entro 30 giorni dalla contestazione assume rilievo decisivo ai fini della riduzione del 50% delle sanzioni civili.



A questo punto assume rilievo centrale la **simulazione preventiva del debito**, che non costituisce un adempimento meramente accessorio, ma un passaggio essenziale della valutazione tecnica.

Attraverso il **simulatore INPS dedicato al "Calcolo sanzioni civili"**, il contribuente o il professionista può determinare l'importo delle sanzioni dovute in relazione ai giorni di ritardo, confrontare l'incidenza del regime ordinario con quella dei regimi agevolati e misurare l'effettivo costo della regolarizzazione in rapporto al momento in cui essa viene eseguita.

Definito il perimetro economico dell'operazione, il **versamento deve essere eseguito in modo formalmente corretto**, includendo capitale, sanzioni e accessori dovuti, con particolare attenzione alla causale e alle modalità di imputazione del pagamento.

In questa fase non basta **effettuare il versamento**, ma è **necessario eseguirlo in modo corretto**, poiché **errori** nella **compilazione del modello F24**, nella scelta dei codici o nell'imputazione della

posizione debitoria possono **compromettere** la **validità sostanziale** della **regolarizzazione** o dar luogo a contestazioni successive sulla conservazione del beneficio sanzionatorio.

Il versamento deve riguardare l'intero importo dei contributi omessi, unitamente alle relative sanzioni civili già determinate.

Inoltre, nel pagamento si deve prestare attenzione alla corretta compilazione dei seguenti campi:

a)	matricola aziendale
b)	periodo di riferimento
c)	codici contributivi

Parimenti decisivo è il presidio costante dei **canali di interlocuzione con l'Istituto**, in particolare della PEC, attraverso cui possono pervenire comunicazioni di compliance, inviti a comparire, richieste documentali, avvisi di accertamento o ulteriori atti della procedura.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti